DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 1° agosto 1991

che modifica la decisione 88/149/CEE relativa al programma pluriennale di orientamento per la flotta peschereccia (1987-1991), presentato dalla Spagna conformemente al regolamento (CEE) n. 4028/88

(Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)

(91/454/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4028/86 del Consiglio, del 18 dicembre 1986, relativo ad azioni comunitarie per il miglioramento e l'adeguamento delle strutture nel settore della pesca e dell'acquicoltura [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3944/90 [2], in particolare l'articolo 4 e l'articolo 5, paragrafo 2,

considerando i risultati delle riunioni avute con le autorità spagnole sullo stato di avanzamento del programma pluriennale di orientamento fissato dalla decisione 88/149/CEE della Commissione [3], modificato dalla decisione 90/108/CEE [4];

considerando che la Spagna ha proceduto ad una revisione della base di valutazione statistica utilizzata per determinare gli obiettivi fissati in allegato alla decisione 88/149/CEE;

considerando che detta revisione ha consentito di correggere gli errori e le anomalie constatate nella situazione della flotta spagnola;

considerando che la revisione in parola ha reso più chiara e trasparente la situazione della flotta spagnola;

considerando che le rettifiche apportate comportano un adeguamento degli obiettivi tale da lasciare invariato il tasso di riduzione della flotta spagnola previsto dalla decisione 88/149/CEE;

considerando che la Commissione intende sostenere gli sforzi di risanamento intrapresi dalla Spagna non appena le misure amministrative o regolamentari adottate evidenzieranno risultati che confermano un'evoluzione strutturale conforme agli orientamenti e consentono la realizzazione effettiva, alla scadenza prevista del 31 dicembre 1991, degli obiettivi fissati dalla decisione 88/149/CEE;

considerando che, per disciplinare le deroghe al principio dell'incompatibilità degli aiuti di Stato con il mercato comune, la Commissione ha fissato le linee direttrici per l'esame degli aiuti nazionali nel settore della pesca [5];

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le strutture della pesca,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 88/149/CEE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 1° agosto 1991.

Per la Commissione
Manuel MARÍN
Vicepresidente

---

[1] GU n. L 376 del 31. 12. 1986, pag. 7.
[2] GU n. L 380 del 31. 12. 1990, pag. 1.
[3] GU n. L 70 del 16. 3. 1988, pag. 27.
[4] GU n. L 66 del 14. 3. 1990, pag. 27.
[5] GU n. C 313 dell'8. 12. 1988, pag. 21.

ALLEGATO

Programma pluriennale di orientamento per la flotta peschereccia della Spagna (1987-1991)

I. DATI GENERALI

Il programma concerne tutta la flotta peschereccia della Spagna e si applica all'intero territorio di tale Stato membro, comprese le Canarie e Ceuta e Melilla, in conformità con le disposizioni dell'articolo 50 del regolamento (CEE) n. 4028/86.

II. OBIETTIVI

1. Il programma si prefigge di:
   a) ridurre a 604 757 tsl e 1 756 001 kw l'insieme della flotta da pesca in attività, secondo quanto disposto al punto II.2 seguente;
   b) ristrutturare tutti i comparti della flotta peschereccia rinnovando il 15 % circa delle imbarcazioni con lunghezza tra le perpendicolari compresa tra 6 e 9 o 12 m e un quinto circa delle imbarcazioni con lunghezza tra le perpendicolari superiori a 9 o 12 m;
   c) stabilizzare a 67 918 tls e 138 133 kw la flotta delle navi tonniere congelatrici, sempre che lo sviluppo del potenziale di pesca delle tonniere congelatrici a circuizione al di là degli obiettivi e dei limiti fissati per questa categoria di attività nell'ambito del programma non pregiudichi la realizzazione degli obiettivi globali dello stesso programma e non determini alcun intervento finanziario della Comunità nella messa in opera o nello sfruttamento delle capacità di pesca corrispondenti. Inoltre, tale sviluppo non può influenzare i dati di riferimento che la Comunità deve prendere in considerazione per definire e governare le sue relazioni con i paesi terzi;
   d) modernizzare le navi esistenti, senza tuttavia incrementare la capacità globale di pesca della categoria cui appartengono le navi, espressa in stazza e potenza, fatta eccezione per le unità di cui al punto IV.2 seguente.
2. Durante il periodo di attuazione del programma, l'evoluzione della flotta peschereccia attiva, non compresi:
   — i pescherecci dell'elenco di base, la cui evoluzione dovrà essere conforme al punto IV.3,
   — i natanti destinati esclusivamente all'acquicoltura,
   — i natanti adibiti esclusivamente alla pesca dei bivalvi,

   dovrà essere contenuta entro i seguenti limiti:

[Stazza (tsi)]

Tipo	Obiettivi del programma pluriennale di orientamento 1986 31. 12. 1986	Situazione all'1. 1. 1987 (1)	Obiettivi da realizzare entro il		
			31. 12. 1989	31. 12. 1990	31. 12. 1991
Pescherecci specializzati 6 m fra le perpendicolari		10 954			7 732
Pescherecci da 6 a 9 o 12 m fra le perpendicolari		21 429			25 793
Pescherecci oltre 9 o 12 m fra le perpendicolari:					
— acque nazionali		132 527			137 667
— acque comunitarie non spagnole		52 825			99 518
— acque di paesi terzi		323 981			266 129
— tonniere congelatrici		58 113			67 918
Navi immatricolate non operative (2)		32 009			
Totale A	613 530	631 838	629 130	612 881	604 757
Elenco di base (3)	65 874	64 114			
Natanti destinati all'acquicoltura e alla pesca dei bivalvi	5 628	8 337			
Totale B	685 032	704 289			

(1) Comprese le navi da pesca costruite anteriormente al 1° gennaio 1987 e non ancora in servizio, ovvero 29 789 e 68 608 kw.

(2) Pescherecci immatricolati e radiati dal registro per mancata attività dopo il 1° gennaio 1987.

(3) Ai sensi dell'articolo 158 del trattato di adesione.

[Potenza del motore (kw)]

Tipo	Obiettivi del programma pluriennale di orientamento 1986 31. 12. 1986	Situazione all'1. 1. 1987 (1)	Obiettivi da realizzare entro il		
			31. 12. 1989	31. 12. 1990	31. 12. 1991
Pescherecci specializzati 6 m fra le perpendicolari		28 346			88 910
Pescherecci da 6 a 9 o 12 m fra le perpendicolari		141 265			383 101
Pescherecci oltre 9 o 12 m fra le perpendicolari :					
— acque nazionali		549 292			480 752
— acque comunitarie non spagnole		168 518			193 550
— acque di paesi terzi		723 956			471 555
— tonniere congelatrici		123 890			138 133
Navi immatricolate non operative (2)		96 287			
Totale A	1 776 610	1 831 554	1 823 999	1 778 667	1 756 001
Elenco di base (3)	162 827	160 597			
Natanti destinati all'acquicoltura e alla pesca dei bivalvi	27 220	50 264			
Totale B	1 966 657	2 042 415			

(1) Comprese le navi da pesca costruite anteriormente al 1° gennaio 1987 e non ancora in servizio, ovvero 29 789 e 68 608 kw.

(2) Pescherecci immatricolati e radiati dal registro per mancata attività dopo il 1° gennaio 1987.

(3) Ai sensi dell'articolo 158 del trattato di adesione.

III. AZIONI PREVISTE

1.1. Gli obiettivi indicati al punto II.2 « Totale A » implicano una riduzione delle capacità di pesca pari alla differenza fra la situazione al 1° gennaio 1987 e l'obiettivo da realizzare entro il 31 dicembre 1991 ma è necessario tener conto anche del saldo del potenziale di pesca risultante :

— dai progetti per la costruzione di pescherecci che hanno fruito di aiuti comunitari e nazionali in virtù della quota 1987,

— dalle domande di finanziamento comunitario per la costruzione di pescherecci attualmenti all'esame della Commissione,

— dalle entrate in servizio e dai ritiri dalla flotta realizzati dal 1° gennaio 1987 al 30 giugno 1988 e non computati nei precedenti trattini,

— dalle capacità di pesca la cui costruzione è stata autorizzata prima dell'adesione, ad esclusione delle 29 789 tsl e 68 608 kw varate anteriormente al 1° gennaio 1987, riprese nella situazione al 1° gennaio 1987.

Dall'insieme di questi elementi si ricava la riduzione globale necessaria del potenziale di pesca.

1.2. Le riduzioni contemplate al punto III.1.1 devono essere realizzate tramite le seguente azioni, purché l'entrata in servizio di nuove capacità di pesca sia compresa nei limiti del presente programma e restando inteso che le riduzioni previste per ciascuna azione possono variare a condizione che venga rispettata la riduzione globale del potenziale di pesca fissata al punto III.1.1 :

— riduzione dell'insieme della flotta mediante il rinnovo di pescherecci in servizio persi in seguito a sinistro, naufragio o altra causa, in particolare con il ritiro di unità in servizio direttamente associate alle nuove costruzioni, conformemente agli orientamenti e agli obiettivi fissati al punto II.2,

— adozione e attuazione di misure destinate a ridimensionare le capacità di pesca, quali la concessione di un premio al fermo definitivo, allo scopo soprattutto di conseguire le riduzioni necessarie che non potrebbero essere realizzate con la precedente azione,

— adozione di misure amministrative destinate ad eliminare eventuali aumenti delle capacità di pesca contrari agli obiettivi del programma,

— altre misure che permetteranno di ottenere gli stessi risultati.

2. Adozione e applicazione di misure legislative e/o amministrative che consentano un efficace controllo delle capacità e attività di pesca ai fii della realizzazione degli obiettivi del programma.

3. Miglioramento del registro delle navi da pesca ai fini di un controllo efficace delle capacità di pesca.

IV. OSSERVAZIONI

1. L'obiettivo globale di cui al punto II.1, lettera a), potrà essere riveduto soltanto sulla base di valutazioni scientifiche precise che consentano di accertare l'esistenza di risorse non ancora completamente sfruttate.

2. Per quanto concerne i pescherecci di lunghezza inferiore a 2 m tra le perpendicolari che operano nella zona costiera, può essere preso in considerazione un aumento limitato della stazza (10 % al massimo) e della potenza installata a bordo (6 % al massimo) per migliorare la sicurezza, le condizioni di lavoro e di conservazione del pescato a bordo, purché tale aumento sia debitamente motivato e siano rispettati gli obiettivi della categoria cui appartengono i pescherecci, esposti al punto II.2 del presente allegato. Questo eventuale aumento dovrà essere comunque commisurato alle risorse che tali pescherecci saranno in grado di sfruttare.

3. Per quanto concerne i pescherecci che operano nelle acque comunitarie e appartengono all'elenco di base, quale è definito dall'articolo 158 del trattato di adesione, la loro evoluzione deve essere conforme alle condizioni fissate dal trattato di adesione, in particolare dall'articolo 159.

4. Gli obiettivi del programma devono essere realizzati almeno per il 10 % entro la fine del 1989 e almeno per il 60 % entro la fine del 1990.

5. La Commissione rammenta che tutti gli aiuti concessi dalla Spagna nel settore della pesca, compresi i cantieri navali per la costruzione di pescherecci, devono inserirsi nel quadro del presente programma.